

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00585 del 07/05/2020

Proposta n. 610 del 07/05/2020

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 10% ALLA DIOCESI DI RIETI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI S. VINCENZO FERRERI IN FRAZIONE VILLA BIGIONI DI LEONESSA (RI), AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 32/2017 E S.M.I. COD: BE_M_016 _2017 CUP: C26F18000040001-CIG: 75622283F6

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Estensore | PRIMARINI GERMANA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | ANGELETTI LATINI VINCENZO | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | M. GAZZANI | _____firma elettronica_____ |
| Direttore | AD INTERIM W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____ |

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 10% ALLA DIOCESI DI RIETI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI S. VINCENZO FERRERI IN FRAZIONE VILLA BIGIONI DI LEONESSA (RI), AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 32/2017 E S.M.I.

COD: BE_M_016_2017

CUP: C26F18000040001-CIG: 75622283F6

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazionicolpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel prosieguo solo *“Decreto”*);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'*Addendum* alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018. n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016 e s.m.i. viene prorogato fino al 31 dicembre 2020;

VISTA: la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, individuata quale soggetto delegato allo svolgimento delle funzioni, di cui all’art. 12, comma 4 del decreto legge n. 189/2016 e ss.mm.ii., inerenti al procedimento di concessione di contributi previsti dalla medesima norma, nella misura accertata e ritenuta congrua, nonché di ogni rilascio di autorizzazione e di riconoscimento di rimborso correlato al processo di ricostruzione, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del medesimo decreto legge e dalle vigenti ordinanze del Commissario straordinario;

VISTO: il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, con il quale è stato prorogato, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 394 del 20/06/2019;

VISTO: il Regolamento della conferenza regionale di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016, n. 16 del 3 marzo 2017, adottato con Atto di Organizzazione n. A00292 del 18/12/2017 del Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

CONSIDERATO CHE:

L’art. 1, comma 5, del D.L. n. 189/2016 prevede che” I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui al citato decreto, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto”;

Il comma 3-bis del citato articolo 15-bis, introdotto dalla legge n. 45 del 2017 di conversione decreto legge n. 8 del 2017, prevede che: “ ...Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all’articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell’esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4”;

Con l'Ord. C.S.R. n. 32 del 21 giugno 2017 è stato approvato l'elenco delle chiese finanziate e le modalità per l'istruttoria tecnica e amministrativa per l'assegnazione di tali contributi;

Per la concessione dei contributi vanno rispettate le prescrizioni contenute nelle linee guida antimafia di cui all'art. 30 comma 3 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 emanate dal comitato di coordinamento di cui all'art. 203 comma 1 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Per la determinazione dell'ammontare del contributo occorre stabilire che, in ossequio al principio generale del “ne bis in idem” e comunque in relazione a quanto previsto espressamente dall'art. 6, comma 6, del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i., “il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per medesime finalità della ricostruzione”;

Il citato comma 3-bis dell'articolo 15-bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, introduce una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella generale della ricostruzione degli edifici di culto contenuta nell'articolo 14 del D.L. n. 189 del 2016, in quanto stabilisce che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari;

L'articolo 14 al comma 6 del D.L. n. 189 del 2016 prevede che il contributo per gli interventi sia erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore e altresì l'art. 5 comma 1 dell'Ord. C.S.R. n. 32 stabilisce che” la liquidazione è effettuata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, mediante accredito sul conto corrente bancario “dedicato” a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016”;

PRESO ATTO:

Che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e) del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. sono “ Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali” “le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14” e che, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 15 bis del medesimo decreto, “Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le

competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime.”

Che in data 26/02/2020 prot. nn.0169362 e 0169383 la Diocesi di Rieti ha presentato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Chiesa di S. Vincenzo Ferreri nella Frazione di Villa Bigioni di Leonessa (RI) all'USR;

Dell'istruttoria tecnica sul progetto definitivo/esecutivo agli atti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, prot. n.0181736 del 28/02/2020), dalla quale emerge che è stata effettuata con esito positivo la verifica della congruità dei costi;

VISTO che per i relativi interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria è necessario acquisire i pareri: monumentale D. Lgs 42/04 art 10, paesaggistico D. Lgs 42/04 ed edilizio;

VISTA la nota agli atti al n° 372928 del 22/06/2018 con la quale la Regione Lazio - Segretario Regionale Ufficio Rappresentante Unico ha trasmesso la nota prot. n. 0367977 del 20/06/2018 della Direzione Regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica dove si comunicava che, per le opere in oggetto, non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi di consolidamento statico che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e rientranti tra quelli elencati nell'All. A del DPR 31/2017;

VISTA la convocazione della Conferenza Regionale con prot. n.° 0251119 del 27/03/2020 indirizzata alla Soprintendenza ABAP province Fr, Lt e Ri e al Comune di Posta;

VISTO il parere favorevole pervenuto dalla Soprintendenza ABAP province Fr, Lt e Ri, acquisito con prot. n. 0274176 dello 06/04/2020;

TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona indetta con nota prot. n°0251119 del 27/03/2020, con prima e unica riunione svoltasi il 09/04/2020, esclusivamente in videoconferenza, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica "COVID 19, nella quale il Comune di Leonessa ha espresso "non ravvedere elementi ostativi all'intervento";

VISTA la D.D. n. A00549 dello 04/05/2020 di conclusione positiva della Conferenza Regionale;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, e dei pareri acquisiti, di adottare il presente decreto in relazione al progetto di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Chiesa di San Vincenzo Ferreri nella Frazione di Villa Bigioni di Leonessa (RI) presentato dalla Diocesi di Rieti, nella persona del Vescovo;

DECRETA

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| INDIRIZZO CHIESA | Frazione Villa Bigioni | Leonessa (RI) |
| ID. CATASTALI | NCEU Fg. 56, Particella B. | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| PRESENTAZIONE PROGETTO | Prot. nn.. 0169362 e 0169383del26/02/2020 | |
| SOGG. ATTUATORE | Diocesi di Rieti | c.f. 90008470578 |
| RAPPRESENTATO DA | Mons. Domenico Pompili | c.f.PMPDNC63E21H501O |
| PROFESSIONISTI: | Arch. Franco Brizi | c.f.BRZ FNC 63M28 H282T |
| | Ing. Giacomo Falcetti | c.f.FLC GCM 76L14 H282K |
| | Geom. Emanuele Cesaretti | c.f. CSR MNL 91S20 H282G |
| | Ing. Andrea Trinetta | c.f.TRNNDR76S28H282N |

- di autorizzare l'effettuazione dell'intervento così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto dei pareri;
- di concedere alla Diocesi di Rieti con sede in Rieti, c.f. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € **258.628,37** (diconsi euro duecentocinquantottomilaseicentoventotto/37) a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 32 del 2017 e ss.mm.ii., il quale è determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- che alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'attuazione del presente atto si fa fronte con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- di liquidare a valere sulla citata contabilità speciale n. 6043 l'importo di €**25.862,84** (diconsi euro venticinquemilaottocentosessantadue/84) a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo di €258.628,37 (diconsi euro duecentocinquantottomilaseicentoventotto/37) richiesto dalla stessa Diocesi all'atto della presentazione del progetto;
- di autorizzare all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del beneficiario sopra indicato e per l'importo specificato mediante bonifico su IBAN: **IT 92 C 02008 14606 000105164520** a esso intestato, presso UNICREDIT SpA, Ag0788 Rieti, a valere sulle risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043, che, con riferimento all'O.C.S.R. n. 32/2017, presenta la necessaria disponibilità;
- di rinviare a successivi atti l'impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del ribasso risultante dalla procedura selettiva dell'impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell'art. 4, e nel rispetto degli adempimenti previsti all'art. 5, comma 3, dell'Ord. C.S.R. n. 32/2017. Resta fermo il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 intestata a "V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016";
- di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti e al Comune di Posta;

- di dare atto che, della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione n. A00553 del 07/11/2018 il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i. è l'arch. Vincenzo Angeletti Latini;
- di dare atto che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971);
- di pubblicare il presente decreto sul sito web dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione all'interno del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive integrazioni e modificazioni.

IL DIRETTORE ad interim
Ing. Wanda D'Ercole

Copia